

DECRETO CORRETTIVO

DS6901 Crisi d'impresa,
con il nuovo restyling
professionisti
in primo piano

Pollio-Sica-Felicioni da pag. 2

In vigore il Correttivo ter al Ccii. Con il nuovo restyling i professionisti saranno più tutelati

Crisi, una spinta al salvataggio con la Composizione negoziata

Alle banche sarà vietato, dopo l'accesso alla Cnc, sospendere le linee di credito concesse all'impresa e classificarla diversamente alla centrale dei rischi interbancaria

Pagina a cura

DI MARCELLO POLLIO

E ANGELO SICA

L'obiettivo è sempre salvare l'impresa e l'occupazione, agevolando l'utilizzo della Composizione negoziata della crisi d'impresa (Cnc). La scelta del legislatore è chiara perché anche il Correttivo ter al dlgs 14/2019, cioè il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (Ccii), dà evidenza di queste linee guida. E, nello specifico, è quanto previsto nel decreto correttivo al Ccii, in vigore dal 28 settembre scorso, dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* n. 227 del 27 settembre 2024.

Da sabato scorso, dunque, è diventato possibile stralciare anche il debito tributario (non quello previdenziale) nell'ambito della Cnc e persino stralciare il debito tributario e anche quello previdenziale senza il consenso dei creditori (tramite il meccanismo dell'omologazione forzata, cosiddetto cram down fiscale) anche nel concordato con continuità aziendale. In tale ipotesi l'astensione dei creditori pubblici non peserà sulle maggioranze per l'omologazione dello strumento. Tuttavia, negli accordi di ristrutturazione

dei debiti (Ard, art. 57 Ccii) il pagamento a stralcio del fisco e degli enti previdenziali è diventato più complicato, poiché sono aumentate le soglie minime di soddisfacimento da offrire per imporre il cram down.

Con le novità del Correttivo ter i professionisti assumono un ruolo sempre più importante nella soluzione della crisi d'impresa e trovano (finalmente) tutela per i loro crediti professionali, che rientrano nuovamente nella prededuzione, anche quando la prestazione è richiesta dal debitore. È stata, cioè, tolta la limitazione della prededuzione al solo 75% del credito come prevedeva precedentemente l'art. 6 del Ccii. L'occhio di riguardo per i professionisti, ottenuto tramite un forte intervento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec) lo si nota anche nella semplificazione per gli iscritti ad albi professionali della formazione professionale richiesta dall'art. 356 Ccii, così come nei presupposti per l'iscrizione allo stesso albo dei gestori della crisi disciplinato dalla medesima disposizione. Il correttivo alla crisi d'impresa, insomma, apporta modifiche al Ccii sicuramente utili al risanamento delle imprese in crisi o già in insolvenza, con tante novità (si veda la tabella nella pagina seguente). Novità che il legislatore ha pensato di fare entrare in vigore anche per le procedure già aperte alla data della pubblicazione in *G.U.* del decreto. Restano escluse dall'applicazione retroattiva le sole norme relative all'accordo con il fisco nella Cnc e alla transazione fiscale e previden-

ziale negli Adr, nel Pro (Piano ristrutturazione soggetto a omologazione) e nel concordato preventivo, che potranno applicarsi alle sole nuove procedure.

Le novità del decreto. Il testo pubblicato in *Gazzetta ufficiale* è sostanzialmente quello già approvato in via provvisoria il 10 giugno scorso dal Cdm, con alcune piccole ma anche significative modifiche, come per esempio l'aumento della soglia della transazione fiscale negli Ard al 50%. Le altre novità riguardano la Cnc, ove è stata ampliata la possibilità di accesso allo strumento anche da parte dell'imprenditore commerciale e agricolo già in stato di crisi ed insolvenza, nonché chiarito che il trasferimento dell'azienda o di rami di essa nella Cnc deve consentire di preservare, nella misura possibile, i posti di lavoro. Un elemento, quindi, che va a rafforzare il presupposto della ragionevole perseguibilità del risanamento.

Come cambia la Cnc. Con



le novità introdotte del correttivo ter al Ccii il diktat è: salvare l'impresa a ogni costo passando per la Composizione negoziata della crisi d'impresa (art. 12 e ss. Ccii). Alle banche, infatti, sarà vietato, dopo l'accesso dell'impresa alla

Cnc, sospendere le linee di credito concesse e soprattutto classificare diversamente alla centrale dei rischi interbancaria l'impresa, di fatto impedendo che anche altri istituti concedano nuove

linee o mantengano quelle esistenti necessarie a tutelare la continuità. Viene chiarito, poi, che l'applicazione di misure protettive del patrimonio, salva la volontà di volerle limitare nei confronti di determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti, di determinati creditori o di determinate categorie di creditori, viene richiesta automaticamente nei confronti di tutti i creditori. Oggetto di modifica anche le misure premiali, con l'introduzione della possibilità di richiedere un piano di rateazione all'Agenzia delle entrate fino a 120 rate in caso di comprovata e grave situazione di difficoltà dell'impresa. Inoltre, viene prevista l'estensione della possibilità di emettere la Note di variazioni ai fini Iva alla Cnc, con notevole beneficio per i creditori che potranno recuperare l'Iva della quota del credito oggetto di stralcio.

Accordo col fisco esteso. Una delle novità più rilevanti

introdotte dal decreto correttivo prevede l'introduzione all'art. 23 del Ccii di un nuovo comma 2 bis, il quale prevede che nel corso delle trattative che si svolgono nella Cnc, l'imprenditore possa formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali, all'Agenzia delle entrate-ri-scossione che prevede il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori.

Si tratta di un accordo che deve ricevere il favore degli uffici finanziari. Non sarà mai possibile che il giudice disponga la transazione obbligatoria secondo il meccanismo del cram down fiscale. Per quello, il debitore dovrà sempre accedere all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o al concordato preventivo, ove inserire la transazione erariale e contributiva ex artt. 63 o 88 Ccii, anche preliminarmente passando attraverso la Cnc.

Una novità positiva arriva per il Pro, il Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. Con l'aggiunta del comma 1-bis dell'art. 64-bis Ccii viene ora esteso l'ambito di applicazione della transazione fiscale e previdenziale al nuovo strumento di regolazione della crisi. Transazione fiscale che può essere proposta prima della presentazione domanda al tribunale di omologazione del piano. Alla proposta dev'essere allegata la relazione del professionista indipendente che attesti, oltre alla veridicità dei dati aziendali, la sussistenza di un trattamento non peggiore di tali crediti rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, riferita alla data di presentazione dello strumento del Pro. L'eventuale adesione dei creditori deve intervenire entro novanta

giorni dal deposito della proposta, termine prorogabile in caso di modifiche della proposta. Infine, il decreto correttivo, introduce ex novo l'art. 284-bis Ccii che consente la possibilità di presentare una proposta unitaria di transazione fiscale e previdenziale in tutte le procedure di gruppo ai sensi dell'art. 284 Ccii. La transazione di gruppo semplifica la gestione, poiché la proposta deve essere notificata agli uffici competenti in relazione al domicilio fiscale del soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

Transazione su crediti tributari e contributivi negli Adr. La transazione fiscale e previdenziale nell'ambito degli Adr resta sempre con maggiore appeal, seppure il correttivo inasprisca l'omologazione forzata (cram down), giacché vengono innalzate le percentuali minime di soddisfacimento dei creditori erariali e previdenziali dal 30% al 50% nel caso di adesione degli altri creditori pari o superiore al 25% del totale e dal 40% al 60% se l'ammontare complessivo dei crediti vantati dagli altri creditori aderenti agli accordi di ristrutturazione è inferiore a un quarto dell'importo complessivo dei crediti. Aggiunte, inoltre, esclusioni all'omologazione forzata per condotte omissive o abusive. Le modifiche sembrano fare emergere la volontà del legislatore di privilegiare lo strumento del concordato preventivo in continuità, l'unico che, allo stato, consente uno stralcio importante del debito tributario e previdenziale. Tale strumento, tuttavia, comporta una maggiore ingerenza del tribunale, maggiori costi della procedura e tempistiche più lunghe.

— © Riproduzione riservata — ■